Spett. Commissione Europea

DG GROW

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Oggetto: Procedura 2015/1535 - prevenzione degli ostacoli tecnici al commercio - notifica n. 2026/0313/IT (Italy)

Con riferimento all'oggetto, viste le finalità del procedimento TRIS, si inoltrano le osservazioni sul progetto Disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA" ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e modalità operative per la gestione e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) della specie suina da ingrasso allevata all'aperto e della specie bovina.

Premessa

- Il suddetto progetto (notifica n. 2026/0313/IT) consiste, sia pure con alcune modifiche, nel medesimo impianto normativo contenuto nel decreto 2 agosto 2022 «Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», in vigore in Italia dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana (GU Serie Generale n. 279 del 29-11-2022).
- Il suddetto progetto ripresenta, pertanto, il medesimo *vulnus* di cui alla precedente procedura TRIS (i.e. Comunicazione della Commissione - TRIS/ (2026) 1169 - Direttiva (UE) 2015/1535 Notifica: 2026/0075/IT- Chiusura anticipata della procedura d'informazione) con la quale la Commissione archiviava il dossier di notifica per il seguente motivo: «*Testo già adottato dallo Stato membro di origine e pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare alla Commissione le misure previste per regolarizzare questa situazione: una semplice abrogazione del testo in questione o la notifica di un nuovo progetto inteso a sostituire il testo in questione. Unitamente a ciò, la Commissione invoca la sentenza della Corte del 30 aprile 1996 che rende inapplicabili i regolamenti tecnici adottati in violazione della procedura 98/34 (causa C-194/94-ECR. pag. I-2201)*».
- Il progetto di regola tecnica in parola è parte sostanziale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 e come tale è già finanziato dalla UE.

Criticità nel merito

- La scrivente FNOVI e unitamente l'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) e il SIVeMP (Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica) rappresentano alla Commissione la propria contrarietà a che il progetto di regola tecnica SQNBA in parola assegni, seppur in via transitoria (ma anche prorogabile), la valutazione in produzione primaria a profili non laureati in medicina veterinaria, in contrasto con la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e che definisce i piani di studio alla base del mutuo riconoscimento delle qualifiche nonché dell'esercizio professionale.

- Poiché l'adesione al SQNBA garantisce il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell'Unione europea legittimamente interessati, si ravvisa il rischio di estendere ad altri Stati Membri, quindi a livello di UE, l'attribuzione di competenze veterinarie a profili non laureati in medicina veterinaria, in conflitto con la Direttiva Qualifiche.

- L'assegnazione di competenze veterinarie a profili non veterinari per la presunta carenza di medici veterinari – citata nel progetto di regola tecnica- non è supportata da valutazioni e dati; al contrario tale carenza è smentita dai fatti, come la FNOVI è in grado di documentare dettagliatamente. La pretesa carenza appare, pertanto, un escamotage per accelerare l'attuazione degli obiettivi del Piano strategico della PAC. Ne consegue che l'Italia introdurrebbe sul mercato unionale una certificazione di qualità (regola tecnica) basata su presupposti non coerenti, quanto meno con il diritto dell'Unione in materia di qualifiche professionali.

- La carenza di medici veterinari è un tema strutturale di portata europea, riconosciuto dalla Livestock Strategy, la quale non ipotizza soluzioni destabilizzanti, né per le competenze professionali consolidate, né per le garanzie ai consumatori, bensì politiche volte ad incentivare l'accesso alla professione veterinaria nelle aree rurali unionali. Ad ogni buon conto, se da un lato il vigente SQNBA, quale requisito del Piano italiano per la PAC, è stato conseguito (Eco schema 1- Livello 2) in forza delle risorse e delle competenze veterinarie disponibili in Italia, per altro verso è evidente come nessuna eventuale carenza di organico possa giustificare deroghe che abbassino il livello di tutela del diritto unionale.

- La valutazione di qualità – in quanto requisito superiore - è un traguardo conseguibile unicamente se sono rispettati i requisiti normativi cogenti, relativi ai controlli ufficiali previsti dal Regolamento UE 2017/625 nella filiera agroalimentare e Regolamento UE 2016/429 per la gestione della salute animale, la prevenzione delle patologie e il monitoraggio dell'AMR. Tutte attività inscindibili dalla competenza clinica del medico veterinario. E' pertanto di precipuo interesse di FNOVI, nonché di ANMVI e SIVeMP, sottolineare quanto ne

conseguirebbe qualora una valutazione di qualità, sia pure basata su requisiti volontari superiori alla norma, venisse affidata a profili non veterinari sui medesimi ambiti sottoposti al controllo ufficiale veterinario: tale valutazione risulterebbe invero non coerente con il rigore dei controlli ufficiali, delle garanzie ai consumatori e dell'interesse pubblico. Anche i requisiti volontari di qualità, in conclusione, devono essere valutati da competenze veterinarie per essere affidabili e credibili, soprattutto riguardo alle tematiche dell'uso del farmaco e dell'antibiotico resistenza.

- Si ribadisce inoltre che l'adesione alla regola tecnica SQNBA - garantendo il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell'Unione europea legittimamente interessati - comporta il rischio di estendere ad altri stati membri, quindi a livello UE, le stesse criticità della proposta in esame, alterando gli assetti normativi alla base del mercato unionale.

Analisi delle competenze: sanità della mandria, benessere animale, antimicrobico-resistenza, biosicurezza

Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) è un sistema di certificazione degli allevamenti e dei prodotti di origine animale che ne derivano. Ai fini del benessere animale, esso ha lo scopo di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

La versione del progetto, successiva alla prima archiviazione, disciplina, tra l'altro, una diversa modalità di verifica dei requisiti SQNBA, prevedendo il ricorso a profili tecnici (di estrazione agronomica) in sostituzione dei medici veterinari, sia pubblici che privati che alimentano i sistemi informativi. Tale previsione si fonda sul falso presupposto che in Italia, nel settore, risulti carente il numero di medici veterinari. Questa giustificazione è priva di fondamento: nel 2025, infatti, tutti i richiedenti hanno ricevuto la verifica da parte di un medico veterinario; risulta, peraltro, che gli stessi Enti di certificazione stiano respingendo le candidature di medici veterinari.

Affidare valutazioni di natura sanitaria a figure tecniche, che per formazione e per legge non posseggono le competenze cliniche necessarie per interpretare i rischi di sanità animale che impattano sul benessere, e che sono prive delle specifiche competenze in ordine alla salute, al farmaco e alla biosicurezza, pilastri essenziali per certificare il benessere animale, mina la credibilità dell'intero sistema, indipendentemente dalla natura transitoria o sperimentale di quanto proposto. Appare surreale ipotizzare che problematiche sanitarie complesse (come le fasi iniziali di una patologia infettiva o parassitaria, le dinamiche di antimicrobico resistenza, l'interpretazione di antibiogrammi o l'utilizzo di antibiotici critici CIAs, la valutazione del benessere animale) possano essere rilevate da profili non medici per essere poi segnalate ad un medico veterinario.

Atteso che anche la mera individuazione e segnalazione di un'anomalia sanitaria richiede quel discernimento clinico che solo il medico veterinario possiede ed è abilitato a esercitare, la previsione secondo cui un profilo non medico potrebbe efficacemente ravvisare e quindi segnalare un problema sanitario al veterinario si rivela del tutto infondata: per effettuare una qualsiasi segnalazione di natura sanitaria occorre infatti disporre di competenze cliniche specialistiche di cui profili tecnici non sanitari, per percorso formativo e ordinamentale, sono sprovvisti.

Gli Ordini professionali, in quanto soggetti di diritto pubblico, hanno il dovere di garantire ai cittadini professionalità ed etica; ciò appare in insanabile contrasto con una visione che affida al mercato, in via esclusiva, l'arbitrio della qualità di una prestazione. La certificazione deve essere fondata sulla piena consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano. Se i profili tecnici possono concorrere alle valutazioni di sistema limitatamente ai parametri ambientali, non possono in alcun modo essere coinvolti in attività che prevedono il rilevamento di problematiche riguardanti la salute, il farmaco, la biosicurezza, il benessere animale, materie del tutto estranee al loro percorso formativo.

In tal senso, vengono violate le regole del mercato interno UE: si legittimano valutazioni da parte di soggetti privi dei requisiti di professionalità e legittimità e si forniscono ai consumatori informazioni non trasparenti: si ritiene perciò che l'esecuzione da parte di figure non sanitarie di atti clinici riservati al medico veterinario mini la fiducia dei consumatori e che le garanzie offerte da un sistema di questo tipo siano insufficienti a qualificare il benessere degli allevamenti.

Nondimeno, l'asimmetria competitiva del sistema, che verrebbe così realizzata, potrebbe pure configurare una barriera tecnica distorsiva del mercato unico, inducendo in errore il consumatore finale: sicché quanto stigmatizzato si ritiene che debba essere rigettato.

Auspicio conclusivo

All'esito della corrente procedura TRIS, quand'anche la Commissione ravvisasse nel progetto di regola tecnica in oggetto, una proposta *ex novo* e non un provvedimento già vigente in Italia e da archiviare, come già accaduto nella precedente procedura su un testo analogo, si realizzerebbero in ogni caso le condizioni per apportare sostanziali modifiche alla regola tecnica in questione.

A nostro avviso, la suddetta regola tecnica – qualora non respinta dalla Commissione - dovrebbe essere modificata nella parte in cui definisce i requisiti professionali per la valutazione in produzione primaria. In altri termini, la regola tecnica dovrebbe affidare unicamente a profili professionali con laurea in medicina veterinaria la valutazione delle aree dei disciplinari di qualità riferite a: salute e benessere animale, uso dei medicinali/antibiotici, biosicurezza degli allevamenti.

Tale modifica consentirebbe di ricomporre il quadro giuridico violato, segnatamente in tutti i riferimenti normativi citati nel presente contributo e di ripristinare le garanzie di rigore che sono alla

base di ogni certificazione di qualità e della fiducia dei consumatori, requisiti che, a nostro avviso, difettano nella regola tecnica in oggetto.

Roma, 25 Agosto 2026

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Sottoscritto da

ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

SIVeMP - Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica